



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO

Via Valgella, 75/A – 23030 Tresenda di Tegli (SO) - Tel: 0342 735514
e-mail: soic80900r@istruzione.it - soic80900r@pec.istruzione.it - sito: www.ictegl.io.edu.it
C.F. 83002040141 - Codice Univoco Ufficio UFE750

**REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE
AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 71/2017, come modificata dalla Legge 70/2024, è parte integrante del Regolamento di Disciplina.

PREMESSA

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi.

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il benessere psicofisico degli studenti non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende anche da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali condividono la maggior parte delle esperienze.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in essere misure formative e adotta specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente **Regolamento per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, e alle modifiche introdotte dalla **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, che amplia l'ambito di applicazione alle forme di bullismo tradizionale, rafforzando gli interventi di prevenzione nelle scuole e le misure educative per promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione. Pertanto, il Regolamento è coerente con le normative vigenti e si integra nelle politiche educative finalizzate alla tutela dei minori.

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

a) Bullismo

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il **bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente. La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, si devono rilevare i seguenti requisiti:

- **i protagonisti sono bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi**: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;

- **la rigidità**, i ruoli di bullo e di vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura**, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo **fisico o verbale** (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, **bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

Con l'introduzione della **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, che amplia la definizione di bullismo includendo anche il fenomeno del bullismo tradizionale accanto al cyberbullismo, e con l'adozione di misure preventive più incisive nelle scuole, si stabilisce un'ulteriore necessità di sensibilizzazione e di azioni concrete per prevenire ogni forma di violenza e abusi tra minori. È quindi importante che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con famiglie e comunità, intensifichino la tutela dei minori, promuovendo la cultura della responsabilità, del rispetto e dell'inclusione, come indicato nelle recenti normative.

b) Cyberbullismo

Il **fenomeno del cyberbullismo** viene definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1).

Questa forma di bullismo (**bullismo elettronico**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Con l'introduzione della **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, è stato previsto un ampliamento dell'ambito di applicazione, includendo misure più stringenti in materia di prevenzione, con particolare attenzione al ruolo delle scuole e delle famiglie nella protezione dei minori da forme di cyberbullismo. La normativa sottolinea l'importanza di un'azione educativa continua, anche tramite l'introduzione di linee guida e percorsi formativi annuali, per sensibilizzare gli studenti sui pericoli del cyberspazio e promuovere comportamenti responsabili.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonation (sostituzione di persona)**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggio ingiurioso che screditino la vittima
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line di una persona per provocare in essa un sentimento di emarginazione
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

L'integrazione con la legge più recente offre un approccio più completo alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con maggiore enfasi sulla collaborazione tra scuole, famiglie e comunità.

ARTICOLO 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-32-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06 recante *“Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca”*;
- dal D.P.R. 249/98 come novellato dal D.P.R. 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”* e *“Patto di Corresponsabilità”*;
- dalle *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 414 – 494 - 528 – 581 – 582 – 595 - 600 – 610 – 612 - 612 bis - 615 ter- 624 – 629 - 635 del Codice Penale;
- dell'art. 167 – 167 bis – 167 ter del D.Lgs. 196/2003
- dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”*;
- dall'aggiornamento *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* MIUR, ottobre 2017.
- dall'aggiornamento *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* MIUR, DM 18 del 13 gennaio 2021.
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, che aggiorna la normativa sulla prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, introducendo misure più rigorose, come l'obbligo di programmi educativi obbligatori nelle scuole e la promozione di una collaborazione più stretta tra scuole, famiglie e forze dell'ordine. La legge rafforza anche la tutela della privacy dei minori nel contesto digitale.

ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

L'Istituto Comprensivo di Teglio dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri Regolamenti, il Patto di Corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un Referente per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e un gruppo di lavoro da esso coordinato;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

- lavorare a stretto contatto con il Dirigente Scolastico e altri membri del team scolastico;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, forze di polizia, aziende del privato sociale per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "*Safer Internet Day*" (6 febbraio)

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE

- monitorare e segnalare tempestivamente i casi di bullismo o cyberbullismo al referente;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- intraprende azioni specifiche con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitora atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;

- si impegna a rimanere aggiornato sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono i regolamenti della scuola;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- approva ed adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia se esistono gli estremi - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

TAVOLO PERMANENTE E TEAM PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

- Lavorare in modo integrato per prevenire e gestire i casi di bullismo;

- Supportare il referente e i docenti nella gestione di situazioni critiche;
- Partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse dal Ministero MIM, dall'USR, UST e altri Enti di formazione;
- Fornire consulenza e supporto agli studenti coinvolti.

ARTICOLO 4 INTERVENTO DELLA SCUOLA

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone attività educative e disciplinari adeguate al caso concreto, tenuto conto delle circostanze proprie dei fatti e delle condizioni personali degli alunni coinvolti.

Qualora si ravvisino condotte ricollegabili al bullismo o al cyberbullismo si porranno in essere i seguenti interventi e misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni in oggetto:

SOGGETTI COINVOLTI	
Dirigente Referente bullismo e cyberbullismo Docenti Alunni Genitori Tavolo permanente e Team per la Prevenzione e il Contrasto al Bullismo	• dialogo educativo con gli alunni coinvolti • coinvolgimento dei genitori interventi e discussioni in classe • responsabilizzazione degli alunni ripristino • di regole di comportamento condivise in classe • provvedimento disciplinare ai genitori, copia nel fascicolo personale • richiesta intervento dei servizi sociali

ARTICOLO 5 SANZIONI DISCIPLINARI

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 71/2017 e in applicazione della **Legge 70/2024**, l'art. 2 Titolo I del Regolamento di Disciplina è integrato dalla seguente tabella.

COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
8-bis Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a decidere e ad escludere.	Richiamo verbale / nota sul registro di classe o sospensione da 1 a 5 gg. previa contestazione di addebiti alla famiglia. Produzione di elaborati che inducono alla riflessione e alla rielaborazione critica di quanto verificatosi.	Insegnante/ Dirigente Scolastico/ Consiglio di classe convocato d'urgenza.

8-ter Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda della discriminazione nei confronti di altre persone.	Nota sul registro di classe e sospensione da 5 a 15 gg. previa contestazione di addebiti alla famiglia. Produzione di elaborati che inducono alla riflessione e alla rielaborazione critica di quanto verificatosi.	Insegnante/Dirigente Scolastico/Consiglio di classe convocato d'urgenza.
10-bis Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui.	Nota sul registro di classe/ sospensione da 1 a 5 gg. previa contestazione di addebiti alla famiglia. Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg. Produzione di elaborati che inducono alla riflessione e alla rielaborazione critica di quanto verificatosi.	Insegnante/Dirigente Scolastico/Consiglio di classe convocato d'urgenza.
10-ter Cyberbullismo (offese e minacce online tramite social media)	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg., comunicazione alla famiglia, produzione di elaborati che inducono alla riflessione critica. Possibile coinvolgimento delle forze dell'ordine.	Insegnante / Dirigente Scolastico / Consiglio di Classe
10-quater Creazione di gruppi di bullismo online (esclusione o persecuzione virtuale)	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg., attività educative sulla sicurezza online, riflessione sul comportamento e sulle sue conseguenze.	Insegnante / Dirigente Scolastico / Consiglio di Classe

12-bis Uso improprio della tecnologia per intimidire o escludere altri compagni	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg., attività educative sul comportamento online, ritiro del dispositivo se necessario. Potenziale coinvolgimento delle forze dell'ordine.	Insegnante / Dirigente Scolastico / Consiglio di Classe
13-bis Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.	Nota sul registro di classe. A seconda della gravità della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni previa contestazione di addebiti alla famiglia. Produzione di elaborati che inducono alla riflessione e alla rielaborazione critica di quanto verificatosi.	Insegnante/ Dirigente Scolastico/ Consiglio di classe convocato d'urgenza.
13-ter Violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda della discriminazione nei confronti di altre persone diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.	Nota sul registro di classe. A seconda della gravità della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni previa contestazione di addebiti alla famiglia. Produzione di elaborati che inducono alla riflessione e alla rielaborazione critica di quanto verificatosi.	Insegnante/ Dirigente Scolastico/ Consiglio di classe convocato d'urgenza.
13-quater Creazione o partecipazione a pagine social per diffamare compagni o insegnanti	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg., attività educative sul rispetto della privacy e sull'uso corretto della rete. Denuncia legale possibile per danno all'immagine e alla reputazione.	Dirigente Scolastico / Forze dell'Ordine / Consiglio di Classe

15-bis Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, ecc.) ripreso, diffuso e condiviso attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea.	Nota sul registro di classe. A seconda della gravità della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni previa contestazione di addebiti alla famiglia. Produzione di elaborati che inducono alla riflessione e alla rielaborazione critica di quanto verificatosi.	Insegnante/Dirigente Scolastico/Consiglio di classe convocato d'urgenza.
18-bis Atti di violenza gravi o comunque connotati da particolare gravità tali da ingenerare elevato allarme sociale ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea.	Sospensione dalle lezioni per più di quindici giorni, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, non ammissione all'Esame di Stato a seconda della gravità e che vi sia recidiva.	Consiglio d'Istituto.

Note:

- La **Legge 70/2024** ha introdotto l'obbligo per le scuole di implementare strategie di prevenzione e intervento più rigorose in caso di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, aumentando le sanzioni in caso di recidiva e favorendo una maggiore collaborazione tra istituzioni scolastiche e forze dell'ordine.
- **In caso di atti di cyberbullismo o violenza gravi**, il Consiglio d'Istituto è l'organo competente, come stabilito dalla Legge 70/2024, che enfatizza la necessità di un intervento tempestivo e risoluto contro i fenomeni di bullismo online.
- La **Legge 70/2024** ha introdotto una maggiore sensibilizzazione sulla necessità di formare docenti e alunni riguardo i rischi del bullismo digitale, così come l'uso dei dispositivi elettronici in modo consapevole e rispettoso.